

L.P. 23 maggio 2016, n. 9 – “Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie ”

RELAZIONE FINANZIARIA

Con riferimento alla L.P. 9/2016, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si sottolineano i seguenti aspetti:

Art. 6: si prevede l'inserimento nell'art. 27 della l.p. 4/2003 (Legge provinciale sull'agricoltura) di un nuovo comma ai sensi del quale “le agevolazioni previste per l'acquisto, l'ampliamento, la sistemazione dei locali e delle strutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche e per l'organizzazione di attività ricreative e didattico-culturali nell'ambito dell'azienda, comprese quelle per il benessere della persona“ possono essere concesse anche ai soggetti che svolgono le attività di ititurismo e di pescaturismo, in applicazione della normativa europea relativa agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

I criteri per la concessione di tali contributi saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del dettato dell'art. 6 bis, comma 1 bis della legge provinciale di contabilità, ossia che i provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità d'intervento, per la graduazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle previsioni di spesa.

Si presume che la realizzazione di interventi specifici per l'itticoltura e il pescaturismo per quanto riguarda l'anno 2016 necessiti di risorse limitate, stimabili in 10.000,00 €. Tali fondi verranno stornati dal capitolo 507050 del bilancio di previsione 2016, che presenta idonea disponibilità, e destinati al capitolo 500550, entrambi inseriti nella missione 16, programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale). Per quanto riguarda gli anni successivi, ulteriori interventi agevolativi potranno essere programmati nei limiti delle somme che saranno stanziare sul bilancio provinciale sulla missione 16, programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale) - capitolo 500550.

Gli **altri articoli** del disegno di legge non hanno alcun impatto finanziario.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si evidenzia quanto segue:

Articolo 4: L'articolo 4 della legge provinciale 9/2016 introduce nella legge provinciale sull'agriturismo 2001 il nuovo articolo 22 bis dedicato alle attività di “Pescaturismo e ititurismo”. Secondo quanto disposto dal comma 5 l'esercizio di tali attività è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune territorialmente competente. Vi è quindi un impatto limitato per quanto riguarda gli adempimenti richiesti agli interessati.

Articolo 5: L'attività di vigilanza è posta in carico ai comuni e al personale della provincia, mentre l'applicazione delle sanzioni spetta al sindaco del comune competente per territorio. La

provincia farà fronte alla vigilanza sull'osservanza delle norme in tema di pescaturismo e ittiturismo con il personale del Servizio Agricoltura già incaricato della vigilanza in materia di agriturismo.

Articolo 6: Per quanto riguarda l'istruttoria delle domande di agevolazione in materia di pescaturismo e ittiturismo, per le quali si ipotizza un numero limitato di casi, si farà fronte con il personale provinciale, tecnico e amministrativo, già incaricato di tale attività.

Gli **altri articoli** della legge provinciale non hanno alcun impatto organizzativo.